

LVI.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Presentazione di due progetti di legge dichiarati d'urgenza — Seguito della discussione del progetto di legge sulle società e associazioni commerciali — Mozione del Senatore Pescatore, cui risponde il Relatore — Modificazione dell'articolo 16 concordato fra il Ministero e l'Ufficio Centrale — Considerazioni, riserva ed emendamenti del Senatore Miraglia, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 16 — Nuove considerazioni del Senatore Miraglia e proposta di aggiunta — Mozione d'ordine — Schieramenti forniti dal Relatore e relative proposte, accolte dal Senatore Miraglia — Rinvio delle disposizioni contenute negli articoli, 16 dell'Ufficio Centrale, e 17 del Ministero — Approvazione dell'articolo 18 modificato dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Pescatore all'articolo 19, susseguite da spiegazioni del Relatore — Riserva formale del Senatore Pescatore al N. 10 — Varianti proposte dal Senatore Cabella al N. 4, accettate — Approvazione dell'articolo 19 e del 20 — Nuovi articoli proposti dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero — Proposte di varianti del Senatore Miraglia, cui risponde il Senatore Corsi T. — Replica del Senatore Miraglia, e sua proposta d'un articolo aggiuntivo — Risposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Controreplica del Senatore Miraglia — Istanza del Senatore Astengo, a cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Astengo — Osservazioni e variante proposta del Senatore Pescatore — Risposta del Relatore — Proposta del Senatore Vitelleschi di rinvio degli articoli all'Ufficio Centrale per nuovo esame, oppugnata dal Relatore — Nuova redazione degli articoli, proposta dal Senatore Cabella — Mozione del Senatore Baretta.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI medesimo dà lettura del seguente sunto di petizioni :

N. 32. Il Presidente della Banca mutua popolare di Padova fa adesione alla petizione presentata dal Comitato della stessa città pel progresso degli studi economici onde ottenere modificato il progetto di legge sulle Società e sulle Associazioni commerciali.

33. Il Presidente della Banca mutua popolare di Bergamo. (*Identica alla precedente.*)

Fanno omaggio al Senato :

Il Ministro degli Affari Esteri, di sei esemplari di un *Elenco del personale addetto all'amministrazione centrale all'estero.*

Il signor V. F. Vivaldi di un suo opuscolo intitolato : *Le carceri fondamentali.*

L'avv. Carlo Gatteschi, dei suoi *Studi sul diritto di pesca.*

Il prefetto di Grosseto, di 100 esemplari di una *Relazione sulle bonificazioni italiane.*

La Direzione generale delle carceri, del VII volume della *Statistica carceraria.*

Il Presidente della R. Accademia di scienze,

lettere ed arti di Modena, del tomo XV degli *Atti di quella Accademia*.

I Prefetti di Brescia, Venezia, Parma, Cantanzaro e Macerata degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1874*.

I signori Senatori Carradori e Bembo, per motivi di famiglia, chiedono un congedo, il primo di un mese, ed il secondo di 15 giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Per incarico del mio collega, il Ministro delle Finanze, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento da una discussione importante, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Maggiori spese ai residui del 1874 e retro iscritti nel bilancio definitivo di previsione pel 1875. » (*Vedi Atti del Senato N. 39.*) E, per incarico dei Ministri degli Esteri e di Grazia e Giustizia, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, esso pure già approvato dalla Camera dei Deputati, intorno alla « Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati italiani in Egitto. » (*Vedi Atti del Senato N. 40.*)

A nome dei miei colleghi prego inoltre il Senato a volere accordare l'urgenza per questi due progetti di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura e Commercio della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Essendo per questi due progetti di legge stata domandata l'urgenza, chiedo al Senato se intende accordarla.

Chi intende accordare l'urgenza, si alzi.
(L'urgenza è ammessa.)

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

Ricorda il Senato che nella seduta anteriore fu sospeso l'ultimo alinea dell'art. 14 e fu votato il successivo art. 15. Oggi dovremo pertanto cominciare la discussione dall'art. 16.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ieri abbiamo discusso nel seno dell'Ufficio Centrale, e credo che siasi concordato qualche cosa. Io proposi un'aggiunta da farsi in mezzo all'art. 14. Questa aggiunta fu accettata, e quindi pregherei l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di enunciare nei termini in cui fu proposta.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sta in fatto che l'Ufficio Centrale ha accolto una proposta dal Senatore Pescatore, la quale tende a dichiarare meglio la nozione di *rappresentante*; ma siccome su questo ancora non ci siamo concordati col Governo, e così nemmeno sopra gli altri punti che sono rimasti in sospeso, prego l'onor. Pescatore di lasciare che oggi si cominci la discussione della sezione seconda, inquantochè gli articoli che seguono sonosi concordati tra l'Ufficio Centrale ed il Governo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Domando allora che mi sia riservata la parola per la discussione dell'aggiunta all'art. 14, da me proposta in seno dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Senatore Pescatore che non occorre che egli faccia alcuna riserva, stantechè l'articolo 14 non è votato, e qualunque aggiunta potrà quindi ancora proporsi.

Essendosi votato l'art. 15, passeremo oggi a discutere e votare l'art. 16. Ne do lettura:

Art. 16.

« Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto.

» La società anonima e la società in accomandita per azioni non possono costituirsi, se non per atto pubblico.

» La mancanza dell'atto scritto o dell'atto pubblico non può essere opposta ai terzi, che hanno contrattato in buona fede con una società di fatto notoriamente conosciuta. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

L'Ufficio Centrale propone che quest'articolo sia modificato nel seguente modo :

« Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto; quelli della società anonima e della società in accomandita per azioni devono essere per atto pubblico. . . »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La discussione di questo articolo deve richiamare la particolare attenzione del Senato, essendo di una importanza ragguardevole nella legislazione commerciale la forma del contratto di società. Una rapida digressione storica sulla forma del contratto di società basterà a convincere quanto sia spinosa la materia che ci occupa.

La scrittura era pel Codice civile francese richiesta per la prova del contratto di società civile, ma la società poteva essere constatata con ogni altro genere di prova ammessa dalla legge, non esclusa la prova testimoniale nella esistenza di un principio di prova per iscritto. Dunque l'atto scritto era richiesto, per le società civili, *ad probationem, non ad solemnitatem*. Ma ben presto si sollevò la grave questione, se l'atto scritto era essenziale onde avesse la sua esistenza legale la società commerciale. Gli scrittori francesi andarono in diverse sentenze, e si potrebbe forse dire che ancora *sub iudice lis est*. Ma pare che era più accreditata l'opinione di doversi considerare come sostanziale alle società di commercio l'atto scritto, posto a riscontro gli articoli 39, 41 e 42 del Codice di commercio, i quali, richiedendo l'atto scritto e la pubblicazione a pena di nullità, non vi potrebbe essere nullità per difetto di pubblicazione, se non fosse sostanziale la scrittura pubblica o privata sottoposta a pubblicazione.

E questa nullità per difetto di pubblicazione dell'atto costitutivo della società, si poteva opporre non solo dai terzi, ma anche dai soci: era questa almeno la intelligenza che si dava all'articolo 42 del Codice francese.

Non senza grave contrasto passò nel Consiglio di Stato di Francia la disposizione di potere i soci prevalersi della mancanza di pubblicazione per far dichiarare la nullità della società, benchè costituita con atto scritto, perciocchè dei tribunali della Francia, ai quali fu

sottoposto l'esame del progetto del Codice di commercio, un solo si pronunziò per la nullità, mentre agli altri tribunali parve sufficiente la sanzione di un'ammenda. Fu l'eloquenza di Trehilard che fece prevalere il sistema della nullità. È certo però che fu oscillante la giurisprudenza nello stabilire se questa nullità era assoluta o relativa, e sotto l'impero della legge 16 luglio 1867 sulle società per azioni, la Corte d'appello di Parigi pronunziò nello stesso giorno due opposte sentenze. E poichè ho citato la legge francese del 16 luglio 1867, giova ricordare che con l'articolo 56 si confermò quello che aveva stabilito una giurisprudenza di 60 anni; che cioè la nullità per difetto di pubblicazione si poteva opporre dai soci rispettivamente, ma non ai terzi dai soci.

Anche il Belgio senti il bisogno di riformare la legislazione sulle società commerciali, e dal 1865 al 1873 quel Governo e le Camere legislative non risparmiarono studi sopra una materia tanto delicata.

I disastri commerciali specialmente nelle società per azioni avevano sollevato i clamori del mercato Europeo, e con la legge 18 maggio 1873 il legislatore del Belgio profitto dei lumi della esperienza nel dettare disposizioni intese a garantire gli interessi di coloro, i quali versano nelle compagnie i loro risparmi o capitali. Or si discusse a fondo nella Camera elettiva del Belgio quale sistema si doveva adottare per la forma delle società commerciali, e si ritenne con l'articolo 4 che le società collettive ed in accomandita si doveano costituire con iscrizione pubblica o privata, sotto pena di nullità; e le società per azioni con atto autentico sotto pena di nullità. La scrittura privata o autentica secondo le diverse specie di società, fu richiesta come sostanziale alla esistenza della società, poichè si vollero impedire le contestazioni lunghe, penose e di difficile risultamento tra i soci, laddove si potesse con principio di prova per iscritto, con giuramento o con altre prove documentare che una società abbia avuto esistenza con determinate clausole e condizioni.

Ma per quel che riguarda il deposito nella cancelleria del tribunale di commercio, e le pubblicazioni dell'atto costitutivo di società, l'articolo 11 della citata legge del Belgio inaugurò un sistema tutto nuovo, ed il dotto relatore

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

della Camera elettiva, il signor Pirmez, espone nel suo rimarchevole rapporto tutte le ragioni, per le quali non bisognava seguire il sistema francese che pronunziava la nullità, anche nell'interesse dei soci, della società non regolarmente pubblicata. Non entrava nella mente dell'illustre giureconsulto che un socio che non faceva pubblicare l'atto costitutivo della società, mancando ad un dovere legale verso i terzi che possono avere interesse a conoscere quest'atto, avesse poi a trarre profitto di questo inadempimento, opponendo la nullità della società. Ed aggiungeva che la pubblicità di un atto è richiesta nell'interesse dei terzi non dei contraenti, i quali se non possono opporre la mancanza di trascrizione per la vendita di un immobile rispettivamente fatta, non si saprebbe intendere poi che questi medesimi contraenti associati per una intrapresa sociale, potessero far valere la nullità per omessa pubblicazione dell'atto sociale.

Ecco lo stato della legislazione di Francia e del Belgio; e quale di questi due sistemi ha adottato il progetto ministeriale? Nè l'uno, nè l'altro.

Per vero l'articolo 16 del progetto ministeriale richiede che il contratto di società deve essere fatto per iscritto, ma non a pena di nullità; cosicchè nel sistema ministeriale della società non costituita per iscritto sono ammissibili le altre prove stabilite dall'articolo 23 del Codice di commercio. O, in altri termini, la scrittura non sarebbe di essenza per la esistenza della società.

Non essendo di essenza la scrittura per la costituzione della società, non vi potrebbe essere nello stesso sistema ministeriale nullità per mancanza di pubblicazione.

Contrappone l'Ufficio Centrale al sistema ministeriale un sistema sostanzialmente opposto, poichè richiede, sotto pena di nullità, non solo la scrittura dell'atto costitutivo della società, ma anche il deposito e la pubblicazione. Per i soci medesimi non esiste una società non pubblicata, benchè costituita con iscrittura.

Quale dei due sistemi merita la preferenza? Prima di venire alle mie conclusioni sottopongo al Senato i seguenti riflessi:

Se la teorica delle prove dei contratti fosse pel Codice italiano uniforme a quella del Codice francese, potrei forse adattarmi al sistema

ministeriale che non considera la scrittura essenziale alla esistenza della società. Ogni contratto è valido quando i due consensi si sono incontrati, e la scrittura costituisce la prova di un contratto costituito; cosicchè mancando la scrittura si può supplire alla prova del contratto con altra specie di prova autorizzata dalla legge. Ma il Codice civile, e lo stesso Codice di commercio contengono disposizioni intese a considerare le scritture non come una semplice prova, ma come elemento costitutivo dell'atto, e mancando questa scrittura l'atto non produce effetto. Quando si discusse il Codice civile, io oppugnai virilmente questo sistema; ma poichè è oggi legge dello Stato, *nolo esse sapientior lege*. Ond'è che se l'articolo 1314 del Codice civile richiede sotto pena di nullità l'atto pubblico o la scrittura privata per talune convenzioni, non escluse quelle di società, che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, perchè poi non volere la scrittura come essenziale all'atto costitutivo della società commerciale, che crea un ente collettivo (evito le parole *persone giuridiche* che non risuonano bene in quest'aula) e rapporti giuridici con altri enti collettivi e con persone dedite al commercio?

È ufficio del legislatore di eliminare le contestazioni per società che non hanno un atto di speciale costituzione. Ammettere il giuramento, gl'interrogatori, il principio di prova per iscritto, per provare la società ed obbligare le parti a continuare una società così mal definita, sarebbe lo stesso che creare immense ed inestricabili difficoltà, tanto nel rapporto dei contraenti che dei terzi.

Ed anche nel Codice di commercio, come dicevo, abbiamo esempi di contratti, che sotto pena di nullità debbono essere fatti con scrittura. Così l'art. 288 del Codice di commercio dispone che la vendita volontaria della nave, o di porzione della medesima, dev'essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità; l'art. 316 sancisce che i contratti per la costruzione delle navi e le dichiarazioni e cessioni di partecipazione di una nave in costruzione, devono essere fatti per iscritto sotto pena di nullità; e l'art. 446 dispone che il contratto di assicurazione dev'essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Gli esempi adunque che ci dà il Codice di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

contratti che non possono avere esistenza legale senza la scrittura, ci confortano nello adottare il controprogetto dell'Ufficio Centrale che richiede la scrittura dell'atto costitutivo di società sotto pena di nullità.

Ma l'Ufficio Centrale va più in là, e richiede sotto pena di nullità, anche nell'interesse dei soci, il deposito e la pubblicazione della scrittura di società. Credo che abbia fatto impressione nell'animo degli onorevoli membri dello Ufficio Centrale la disposizione dell'art. 56 della legge francese 16 luglio 1867, poco osservando che quella legge era ristretta alle società per azioni, mentre l'articolo che stiamo discutendo abbraccia anche le società in nome collettivo o quelle per accomandita semplice. E come dimenticare che la pubblicazione di qualunque atto non è prescritta che nell'interesse dei terzi? Un atto di società è destinato ad avere immediatamente effetto tra i contraenti, e riguardo ai terzi dopo. La pubblicazione del contratto è inutile quanto ai primi che lo conoscevano necessariamente; ma essa è necessaria quanto agli ultimi perchè sappiano che tale pubblicazione è la personalità che crea questo contratto, al quale sono estranei. Ma dichiarandosi che il contratto non pubblicato non può essere opposto ai terzi, non avrà la legge garantito interamente i loro interessi? Non saprei intendere a che annullare un contratto tra i soci, i quali non hanno cosa alcuna da apprendere dalla pubblicazione.

Io adunque non posso ammettere la nullità del contratto tra soci, per mancanza di pubblicazione, ma che i soli terzi possono prevalersi della mancanza di pubblicazione.

Nè mi si obietti che la mancanza di pubblicazione potrà produrre inconvenienti, poichè i soci sono i primi interessati ad eseguire le pubblicazioni, secondo gli emendamenti che vado a proporre; ma non bisogna tra i soci medesimi creare una nullità che non ha ragione di esistere.

Conchiudendo adunque, io propugno il sistema dell'Ufficio Centrale, che pronunzia la nullità della società non costituita con scrittura, ma mi discosto dal suo sistema in quanto alla nullità per mancanza di pubblicazione, perocchè questa pubblicazione è unicamente nell'interesse dei terzi e non dei soci; ed è in questo senso che trasmetto al banco della Presidenza

gli analoghi emendamenti al progetto dell'Ufficio Centrale, formulato negli art. 15 e 16.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Senatore Miraglia, che l'articolo 15 è già stato votato.

Senatore MIRAGLIA. Io parlo dell'articolo 15 dell'Ufficio Centrale, ed ecco il mio emendamento:

« Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice devono farsi per atto pubblico, o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Le società anonime e quelle in accomandita per azioni, devono farsi per atto pubblico, sotto pena di nullità.

» La nullità non può essere opposta ai terzi, che hanno contrattato in buona fede con una società notoriamente esistente di fatto; ma essi se ne possono prevalere. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Prego il Senato di considerare come qui ci stieno davanti tre questioni diverse. La prima, quale sia la forma che il legislatore intende di prescrivere per l'atto costitutivo della società. La seconda, quali conseguenze derivino dalla mancanza della forma prescritta dal legislatore per le diverse specie di società. La terza, quali conseguenze derivino dalla mancanza della pubblicazione.

Se mal non mi appongo, dal discorso dell'onorevole Senatore Miraglia, risultami che c'è perfetto accordo tra il Senatore Miraglia e l'Ufficio Centrale, quanto alla forma che il legislatore intende di prescrivere per le diverse specie di società. C'è anche accordo sostanzialmente tra l'onorevole Miraglia e l'Ufficio Centrale quanto alle conseguenze che derivano dalla mancanza dell'atto costitutivo nelle forme che il legislatore ha prescritte.

Dove comincia il dissenso fra l'onorevole Senatore Miraglia e l'Ufficio Centrale, si è quanto agli effetti che derivano dalla mancanza delle pubblicazioni. Però anche perchè la cosa proceda con più ordine, nell'articolo, che si è concordato col Governo invece dell'articolo 16 del progetto del Ministero e 15 del progetto dell'Ufficio Centrale, non si contempla se non la prescrizione delle forme dell'atto costitu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

tivo, che cioè per ogni contratto di società è richiesto l'atto scritto, e per il contratto poi di società in accomandita per azioni e per le società anonime, l'atto pubblico.

Quanto alle conseguenze che derivano dalla mancanza di quest'atto scritto o rispettivamente di quest'atto pubblico, l'Ufficio Centrale, d'accordo col Governo, lo ha formulato in un articolo a sè di cui non si dovrebbe discutere ora, ma di cui invece si dovrà discutere dopo l'art. 20 del progetto del Ministero.

Sembrava infatti che non fosse opportuno discutere qui sul bel principio della Sezione, mentre quell'articolo parla non solo dell'atto costitutivo, ma anche delle pubblicazioni.

Io credo che, salva la differenza di formola, ci troveremo concordi il Governo, l'Ufficio Centrale ed il Senatore Miraglia. Non ricomparirà allora un dissenso se non quanto alla mancanza delle pubblicazioni, e sarà quello il momento di discuterne.

Pertanto, siccome l'articolo attuale non concerne che la prescrizione delle forme, e non tratta degli effetti che derivano nè dalla mancanza di esse, nè dalla mancanza delle pubblicazioni, e siccome quanto alla prescrizione di queste forme, ossia dell'atto scritto e rispettivamente pubblico, vi è accordo ove non sorgano altre proposte, gioverebbe che il Senato si limitasse a votare l'articolo nella sua nuova redazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Miraglia insiste?

Senatore **MIRAGLIA.** Ringrazio l'onorevole Relatore che sia d'accordo con me, e parleremo a suo tempo degli effetti dell'omissione delle pubblicazioni.

PRESIDENTE. Di maniera che non insiste nella sua proposta?

Senatore **MIRAGLIA.** Non insisto.

PRESIDENTE. Ritenuto quindi che le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 15 dell'Ufficio Centrale, corrispondente all'art. 16 del Ministero, saranno formulate in un articolo nuovo da introdursi dopo l'art. 20 del progetto ministeriale, metterò ai voti l'art. 16 come è stato formulato d'accordo tra l'Ufficio Centrale e il Ministero:

Art. 16.

« Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto; quelli delle società in accomandita per

azioni e delle società anonime devono essere fatti per atto pubblico. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA.** Se il progetto concordato fra il Governo e l'Ufficio Centrale consiste nelle parole che ha lette l'onorevole Presidente, mi si permetta che faccia l'aggiunta: *sotto pena di nullità*: altrimenti resta pregiudicata la mia proposta.

PRESIDENTE. Io ho messo ai voti l'articolo come fu concordato coll'Ufficio Centrale. Se ella vuole fare delle aggiunte è sempre a tempo.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Non resta pregiudicata punto la questione della nullità. Il Senatore Miraglia, se non sarà contento della formola con cui credo siasi venuto allo stesso risultato, potrà sempre raggiungere il suo fine in quel modo che crederà più conveniente ed opportuno. Per ora l'articolo come fu concordato, e come si sarebbe votato, si limita a stabilire la prescrizione dell'atto scritto o dell'atto pubblico, ma non pregiudica nè in un senso nè nell'altro le disposizioni che saranno da formularsi in apposito articolo quanto alle conseguenze derivanti dalla mancanza dell'atto costitutivo medesimo.

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è per trattare dell'atto di pubblicazione, questo l'ha trattato già prima.

Senatore **MIRAGLIA.** Ho domandato la parola per spiegare meglio il mio pensiero.

In questa sezione si vogliono stabilire le forme del contratto di società, e l'articolo 16 del progetto ministeriale sancisce, che il contratto di società dev'essere fatto per iscritto. Ma l'Ufficio Centrale nel suo controprogetto ritiene che l'atto scritto e la pubblicazione di questo atto debbano essere a pena di nullità. Essendovi dunque accordo sul principio, che il contratto di società dev'essere fatto per iscritto, altro non dobbiamo discutere, che la questione se la scrittura è richiesta a pena di nullità, e se anche a pena di nullità si vuole la pubblicazione dell'atto costitutivo di società.

A me pare che ammettendosi la nullità del contratto di società non fatto per atto scritto, questa nullità dev'essere pronunziata nello stesso articolo 16, per la ragione semplicissima che quando la legge richiede sotto pena di nullità la forma stabilita per un atto, questa nullità viene sancita nella medesima disposizione legislativa che stabilisce le forme essenziali dell'atto. E per vero prego l'onorevole Relatore di dare uno sguardo all'articolo 1314 del Codice civile, il quale stabilisce.....

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA... che devono farsi con scrittura pubblica o privata, sotto pena di nullità talune convenzioni. Non parmi adunque conveniente di rimandare ad altro articolo la sanzione della nullità; ma ad ogni modo vedrà il Senato se dovranno separarsi le due disposizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Miraglia propone dunque un'aggiunta?

Senatore MIRAGLIA. Sì.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ieri sera io ebbi l'onore di discutere col signor Relatore dell'Ufficio Centrale e con l'onor. Corsi, intervenendo poi l'onor. Senatore Cabella, ed abbiamo risolto le questioni che si attengono a tutta questa materia. È vero però che l'onor. Senatore Corsi fece qualche riserva. Poi il Relatore dell'Ufficio Centrale disse (e quello che disse parmi che abbia fatto) che si sarebbe recato dal Ministro di Agricoltura e Commercio per intendersi definitivamente. Ora in che stato si trova la questione? Mi pare che sia indispensabile che l'onor. Relatore abbia la compiacenza di fare una esposizione della faccenda.

Hanno ritenuto ciò che si riteneva ieri da noi, oppure non lo hanno ritenuto, di ciò io non mi preoccupo. Mi preoccupo soltanto di questo, che qui si tratta di questioni indivisibili, e me ne appello a quello che succede.

Fece l'onor. Senatore Miraglia un dotto discorso, si votò un articolo, e ne avvenne questo che non ci siamo intesi e non sappiamo a quale punto ci troviamo.

Nella discussione accennata si è investigato se, omesse le forme e le pubblicazioni, si avesse

a dedurne per conseguenza la nullità del contratto di società. Abbiamo per allora convenuto, dopo lunga discussione, in questa sentenza, che si dovesse distinguere la società in nome collettivo e in accomandita semplice (cose private), dalle società per azioni sia anonime, sia in accomandita, e si concluse che l'omissione delle forme e anche della pubblicazione riguardo alle società per azioni dovesse avere per conseguenza la nullità assoluta, e nullità insanabile. Riguardo poi alle società in nome collettivo o in accomandita semplice, si pensò che il difetto della prova scritta non dovesse già recare per conseguenza la nullità, ma soltanto il diritto a ciascuno dei soci di chiedere in ogni tempo lo scioglimento della società. Cosa ben diversa, perchè la nullità assoluta reagirebbe anche sul passato, e dopo che una società avrebbe avuto esercizio per più e più anni, venendosi a dichiarare la nullità, non si saprebbe con che principi e con che norme regolare gli interessi sociali emergenti da fatti compiuti.

Per liquidare i detti interessi secondo i dettami dell'equità e della giustizia si era deciso fra noi che il difetto di forma nello stabilimento delle società d'ordine privato, in nome collettivo o in accomandita semplice, dovesse solo attribuire ai singoli soci il diritto di chiedere lo scioglimento, il quale sarebbe operativo unicamente per il tempo successivo alla promossa domanda.

Stando ora nel tema delle società private, e considerando il difetto di forma non più nel riguardo tra i soci, ma nel riguardo ai terzi, si disse che ai terzi non fosse opponibile la società non costituita nelle debite forme ma che essi se ne potessero prevalere. E finalmente dal difetto di forma passando al difetto di pubblicazione, si era convenuto che anche per questo difetto i soci avessero diritto di chiedere lo scioglimento, e i terzi potessero prevalersi del contratto della società quando tornasse loro più comodo, ma non fossero costretti a starvi. Questo, se non erro su qualche punto, fu il risultato delle nostre conferenze, ed ora parmi si sieno prese altre risoluzioni.

Mi pare evidente la convenienza di esporre un sistema su tutte le questioni che io ho accennate; così il Senato potrà farsi un giusto criterio per votare le singole proposte.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

Quindi io prego l'onorevole Relatore a fare codesta esposizione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io pure mi attengo alla mozione d'ordine. Sta il fatto che ieri si discusse lungamente intorno agli effetti della mancanza dell'atto costitutivo come della pubblicazione, tra il Senatore Cabella e Pescatore e due dei membri appartenenti all'Ufficio Centrale. Sta pure il fatto che si era venuti a quella soluzione accennata dall'onorevole Senatore Pescatore, cioè che, mentre qualcheduno non avrebbe voluta la nullità mai, qualche altro invece l'avrebbe voluta sempre, si sarebbe fatta la distinzione tra le società in nome collettivo o in accomandita semplice, e quelle per azioni. Per le prime pareva si potesse anche prescindere dalla nullità, per le altre no. Ma però gli appartenenti all'Ufficio Centrale che hanno preso parte a questa conferenza si sono riservati di parlare e con i colleghi che ieri non si poterono consultare e con il Governo. Dietro la conferenza avuta dall'Ufficio Centrale col Governo, risultò che il Governo, il quale nel suo primitivo progetto almeno non aveva tanto chiaramente stabilita la nullità nemmeno per la mancanza dell'atto costitutivo, si è accostato in questo al sistema dell'Ufficio Centrale. Però si è tenuto conto di molte delle osservazioni, che si sono fatte ieri in quella riunione preliminare, affinché stabilendosi la nullità si stabilissero certe norme per regolare i rapporti di diritto che intanto si fossero formati. Non fu possibile all'Ufficio Centrale di esprimere tutto ciò con una sola parola; tutto ciò lo espresse in due articoli che verranno poi in discussione.

Il principio su cui si fondano si è, che anche tra i soci la nullità proviene come dalla mancanza dell'atto costitutivo, così dalla mancanza della pubblicazione; principio già esposto dall'Ufficio Centrale nella relazione, ed a cui eransi conformato le sue prime proposte. Si toglie ogni ingerenza del Governo, si toglie ogni autorizzazione; ma dunque vediamo di rendere, indipendentemente da quest'autorizzazione, indipendentemente da questa ingerenza governativa, certo il diritto, e, non basta, ma ancora accettato.

Ecco giustificata perciò la nullità per la mancanza dell'atto costitutivo, e la nullità per mancanza di pubblicazione. Siccome però ci è sempre la possibilità, anche in tutto il corso della discussione della legge, di portare una disposizione nel luogo più opportuno, così ora non disputiamo nè della cosa in sè, nè della sede migliore, che in seguito stimeremo assegnare alle disposizioni che avremo adottato.

PRESIDENTE. L'onorevole Miraglia insiste dopo la risposta del Relatore dell'Ufficio Centrale?

Senatore MIRAGLIA. Io son grato all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale delle spiegazioni datemi, le quali hanno fatto svanire taluni equivoci. Bene posate le quistioni, ciascun Senatore può ben comprendere la discordanza tra me e l'Ufficio Centrale, e dare il proprio voto con tranquilla coscienza.

PRESIDENTE. Ora la discussione dovrebbe aprirsi sull'articolo 16 di aggiunta proposto dall'Ufficio Centrale, ma siccome l'onorevole Relatore ha dichiarato che tutte le disposizioni relative alla nullità degli atti saranno, d'accordo col Ministero, formulate in due nuovi articoli da introdursi dopo l'articolo 20 del testo ministeriale, così rimane sospeso oltre la seconda parte dell'articolo 16 già votato, anche l'articolo 16 di aggiunta proposto dall'Ufficio Centrale; passeremo perciò all'art. 17, di cui do lettura:

Art. 17.

« La prova testimoniale fra i soci non può essere ammessa contro od in aggiunta al contenuto nell'atto di società, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto prima, contemporaneamente o posteriormente all'atto, qualunque si tratti di somma o valore minore di lire cinquecento. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta. L'Ufficio Centrale propone che a quest'articolo si sopprimano le parole: *fra i soci*.

Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io aveva domandato la parola per esprimere il voto di rimandare la discussione di quest'articolo al momento in cui sarà risolta la questione della nullità.

PRESIDENTE. Domando al signor Ministro e all'onorevole Relatore se accettano la proposta dell'onorevole Miraglia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Il Ministero accetta.

Senatore IAMPERTICO, *Relatore*. Anche l'Ufficio Centrale acconsente.

PRESIDENTE. Veniamo ora all'articolo 18 ch'io leggo, come fu concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Art. 18.

« L'atto costitutivo della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice deve contenere oltre la data :

1. Il nome, cognome e domicilio dei soci;
2. La ragione sociale e la sede della società;
3. Il nome, cognome e domicilio dei soci, che hanno la firma sociale;
4. L'oggetto della società, la quota che ciascun socio conferisce in denaro, in crediti o in altri beni, e il valore a questi attribuito e il modo di valutazione;

5. La parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

6. Il giorno in cui la società deve incominciare, e quello in cui deve finire. »

È aperta la discussione su questo articolo così modificato. Se non fanno osservazioni, lo metto ai voti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggo l'articolo 19 come fu concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Art. 19.

« L'atto costitutivo della società anonima e della società in accomandita per azioni deve contenere oltre la data :

1. Il nome o la ragione sociale, e la sede della società e dei suoi stabilimenti o rappresentanti;

2. L'enumerazione specifica degli atti di commercio, che sono oggetto della società;

3. L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

4. I numeri ed il valore nominale delle azioni, esprimendo, se esse siano al portatore o nominative, e, in questo caso, il tempo e l'ammontare dei versamenti da farsi sulle medesime, e se ne sia permessa la conversione al portatore ;

5. Il valore dei crediti, o altri beni conferiti;

6. Le norme con le quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7. I vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

8. Il numero degli amministratori, le loro attribuzioni e le loro facoltà, e l'indicazione di chi ha la firma sociale, e per la società in accomandita per azioni, il nome, cognome e domicilio degli accomandatari;

9. Il numero dei sindaci;

10. Le attribuzioni dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare, per questa parte, alle disposizioni degli art. 97 e 98.

» Devono inoltre essere inseriti nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni degli azionisti e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento, a termini dell'articolo 76. »

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno domanda la parola...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Nella conferenza che ho già più volte citata si fecero sopra questo articolo due osservazioni, le quali furono accolte anche dal Relatore dell'Ufficio Centrale. La prima riguarda il N. 4 dove si dice che l'atto deve esprimere se le azioni siano al portatore o nominative ed in questo caso se ne sia permessa la conversione in azioni al portatore.

Ora, risulta dal progetto che le azioni sono sempre nominative fino a che non sieno liberate, e che soltanto dopo la loro liberazione potrà lo statuto sociale determinare se sia ammessa o non ammessa la conversione loro in azioni al portatore. Si era deliberato di conformare il testo di questo numero a questa idea.

Un'altra osservazione di ben altra importanza si fece sul N. 10, il quale numero, lasciato com'è, risolverebbe indirettamente la più grave delle quistioni che si presentano in questo progetto.

Risulta, mi pare, dalla discussione generale che ebbe luogo su questo progetto, che uno dei punti principali sta nel determinare il modo di votazione nelle assemblee generali acciocchè

gli interessi delle minoranze non sieno sacrificati. Su questo punto c'è un profondo dissenso tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero.

Quale sistema si adotterà non lo sappiamo, ma qualunque sia quello che trionfi, sorgerà poi una nuova quistione, cioè, se le norme che il legislatore crederà necessario di stabilire per tutelare gli interessi degli azionisti di fronte ai direttori e soprattutto per tutelar gli interessi delle minoranze, sia conveniente e giusto l'abbandonarle alle convenzioni che sono compilate dai promotori le quali poi con maggiore o minore facilità si fanno adottare nella prima assemblea più o meno numerosa e spesso numerosissima e quindi male adatta a discutere seriamente degli statuti, e degli atti sociali.

Lascio pensare se questa questione si possa sollevare così in modo incidente.

Io credo che il legislatore debba dare norme categoriche, poi scegliere il modo, il sistema che crede nel regolamento dell'assemblea e nelle regole concernenti la votazione.

Per dare una maggior sicurezza può stabilire per esempio, come propone il Ministero, che nessun capitalista possa riunire nella propria persona oltre il decimo de' voti appartenenti alla società, può concederne un numero maggiore come desidera l'Ufficio Centrale; ma mi pare che qui si tratti di diritto categorico assoluto che interessa l'ordine pubblico, e non sia giusto abbandonarlo alle convenzioni private. Checchè sia di tale questione, mi pare ad ogni modo che debba essere riservata a quando si tratterà del sistema di votazione da adottarsi nell'assemblea degli azionisti.

Allora, adottato il sistema, si dovrà inoltre risolvere se questo sistema sia assoluto, esente dalle modificazioni convenzionali; quindi io che ho fatto queste osservazioni, diceva che il numero 10 doveva essere sospeso o riservata quanto meno la questione che ho accennata e che è inclusa nel N. 10, e riportava su questa proposta l'assenso del Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PESCATORE... E spero che me lo vorrà continuare e quindi consentirà alla sospensione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quanto alla prima osservazione del Senatore Pescatore concernente il numero 4 dell'articolo 19, propongo che invece di dire: *se esse siano al portatore o nominative*, si dica: *se siano convertibili al portatore o nominative*.

Quanto all'altra osservazione la quale si riferisce alla facoltà di derogare alla disposizione di legge sul diritto di voto, certissimamente l'Ufficio Centrale non vuole nè punto nè poco che la questione sia pregiudicata così per incidenza, mentre è una questione la quale dovrà invece venire dinanzi al Senato in tutta la sua integrità, ed esser discussa in tutta la sua ampiezza.

Però siccome l'articolo 19 si riferisce appunto alle disposizioni le quali regolano il diritto di voto, il momento, in cui queste verranno discusse, sarà anche quello di stabilire a quali si possa derogare, ed a quali no.

Nulla nuoce quindi l'approvare questo articolo, che troverà negli altri, a cui si rimette, la sua limitazione.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Prima di tutto riconosco che il cambiamento proposto testè dal Relatore sul numero 4 è precisamente quello da me richiamato: quanto al numero 10 non oppongo altro ostacolo alla votazione, ma domando alla Presidenza che mi si dia atto formale della riserva da me fatta, acconsentita dall'onorevole Relatore, che sarà salva nella sua integrità la questione, se e quanto la convenzione possa derogare alle regole che si stabiliranno al titolo dell'assemblea degli azionisti e precisamente alle regole che si stabiliranno in ordine al modo della votazione.

PRESIDENTE. Si dà atto di questa riserva presa dall'onorevole Senatore Pescatore in faccia al Senato.

Do lettura dell'articolo 19 colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Art. 19.

« L'atto costitutivo della società anonima e della società in accomandita per azioni deve contenere oltre la data:

1. Il nome o la ragione sociale, e la sede

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

della società e dei suoi stabilimenti o rappresentanti;

2. L'enumerazione specifica degli atti di commercio, che sono oggetto della società;

3. L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

4. Il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo, se esse siano convertibili al portatore o nominative, e, in questo caso, il tempo e l'ammontare dei versamenti da farsi sulle medesime, e se ne sia permessa la conversione al portatore. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Secondo la redazione concordata ieri in seno alla Commissione, le parole: *in questo caso*, dovrebbero omettersi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà perchè siano omesse le parole: *in questo caso*.

Senatore PESCATORE. Allora bisognerebbe omettere anche le ultime parole: *e se ne sia permessa la conversione al portatore*, visto che questo concetto è già espresso in principio del numero stesso.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di sopprimere anche queste ultime parole.

PRESIDENTE. Rileggo il N. 4.

« Il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo, se esse siano convertibili al portatore o nominative, e il tempo e l'ammontare dei versamenti da farsi sulle medesime. »

Chi approva questo N. 4, si alzi.

(Approvato.)

« 5. Il valore dei crediti o altri beni conferiti;

6. Le norme con le quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7. I vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

8. Il numero degli amministratori, le loro attribuzioni e le loro facoltà e l'indicazione di chi ha la firma sociale, e per la società in accomandita per azioni, il nome, cognome e domicilio degli accomandatari;

9. Il numero dei sindaci;

10. Le attribuzioni dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue

deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare, per questa parte, alle disposizioni degli articoli 97 e 98.

» Devono inoltre essere inseriti nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni degli azionisti e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento, a termini dell'art. 76. »

Chi approva l'articolo 19 di cui ho dato lettura, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 20.

« Un estratto dell'atto costitutivo della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice contenente le indicazioni espresse nell'art. 18, e sottoscritto in forma autentica dai contraenti o dal notaio, se la stipulazione avvenne per atto pubblico, deve essere depositato entro quindici giorni dalla data dell'atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto sul registro a ciò destinato, ed essere e rimanere affisso durante tre mesi nella sala del tribunale. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Vengono ora in discussione gli articoli nuovi proposti dall'Ufficio Centrale che porterebbero il numero 21 e seguenti. Ne do lettura.

Art. 21.

« Tra i soci, la mancanza dell'atto scritto o pubblico, e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge rende nulla la società.

» I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorsa se la società avesse avuto vita legale. »

Qui mi pare opportuno di leggere anche il successivo articolo 22, nella nuova forma in cui fu redatto :

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità, rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti quelli che avevano preso parte alla società.

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati, ma essi hanno facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. »

Ora torniamo all'articolo 21, di cui ho dato lettura, e sul quale è aperta la discussione.

Senatore MIRAGLIA. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non intendo annoiare il Senato, ma debbo prendere di nuovo la parola perchè l'articolo in discussione è della più alta importanza. Mi trovo d'accordo coll'Ufficio Centrale sul punto della nullità della società per mancanza dell'atto scritto, e mi fa piacere che vi acconsenta l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. La discordanza adunque tra noi sta unicamente sulla nullità per mancanza di pubblicazione, ed io debbo persistere nella mia opinione di già manifestata, che i soci non possano prevalersi della nullità per mancata pubblicazione. Non mi si dica che in Francia la legge del 16 luglio 1867 ammetteva tra i soci l'azione di nullità della società non pubblicata, poichè io nel precedente discorso vi ho di già detto che quella disposizione riguardava le società per azioni; sei leggi pubblicate in Francia nel corso di undici anni non sono state sufficienti a risolvere gli ardui problemi che presenta la legislazione sulle società commerciali; e perchè si erano levate voci autorevoli contro il sistema della nullità per difetto di pubblicazione della società, il legislatore del Belgio, scostandosi dalla legislazione francese, non credè opportuno di autorizzare tra soci l'azione di nullità per difetto di pubblicazione dell'atto costitutivo di società. E l'esempio del Belgio, paese eminentemente industriale e commerciale, ci dovrebbe essere salutare per non introdurre nella nostra legge una nullità che non ha alcuna ragione di esistere. Dicasi pure con i più sottili argomenti che la pubblicazione è il complemento necessario dell'atto costitutivo di società; io però non potrò mai persuadermi che tra i soci si possa opporre la mancanza di una formalità che non è richiesta nel loro interesse.

Intendo bene che una società commerciale crea svariati rapporti giuridici e che senza una sanzione per la pubblicazione potrebbe rima-

nere delusa la disposizione della legge. Se non chè con gli emendamenti da me proposti si contemplano le sanzioni per omessa pubblicazione dell'atto costitutivo di società, ma questa sanzione non deve essere della nullità nel rapporto tra i contraenti.

Propongo adunque come emendamento all'art. 21, concordato coll'Ufficio Centrale ed il Ministero, la soppressione delle parole: *e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge.*

E come conseguenza di questo emendamento ne propongo un altro all'art. 22 del progetto dell'Ufficio Centrale, nel senso che il notaio nelle società per azioni non è responsabile della mancanza della pubblicazione dell'atto costitutivo delle società per azioni che quando non curi questa pubblicazione nei cinque giorni successivi al termine accordato agli amministratori, sotto pena del risarcimento dei danni, ed anche della sospensione o destituzione, secondo le circostanze.

Nel rapporto poi dei soci propongo un articolo aggiuntivo che sarebbe il 22 bis, nei seguenti termini:

« Non sono ammissibili le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora non siasi eseguito il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo della società conformemente ai due articoli precedenti; ma la mancanza della pubblicazione non può essere opposta ai terzi. »

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Miraglia a voler trasmettere alla Presidenza quest'aggiunta, Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. L'Ufficio Centrale non si è dissimulata la questione di diritto, che poteva implicare l'emendamento che ha concertato col signor Ministro, e che ha avuto l'onore di sottoporre al Senato; l'Ufficio Centrale non si era dissimulato che simile questione era stata agitata già in altri parlamenti, la rispettabilità delle persone che vi presero parte, e la convinzione che mostravano avere nelle loro opinioni, espressa anche con una non comune vivacità. Ma non ostante tutte queste riflessioni l'Ufficio Centrale è sceso nella persuasione che il potere legislativo possa senza lesione dei principi stabilire la nullità non solamente per l'omissione dell'atto, ma anche per l'omissione delle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

pubblicazioni che la legge stessa prescrive a coloro che vogliono costituirsi in società.

Infatti, o Signori, legalmente, e secondo il giure puro, i contratti non sono nulli se non quando mancano di uno dei loro elementi sostanziali. Quando la legge civile dice che certi contratti devono esser fatti per atto pubblico, crea forse un nuovo elemento sostanziale dei contratti? Non lo crea positivamente. Se la compra e vendita d'immobili è nulla quando non è fatta per atto pubblico, è forse necessario per la validità in diritto puro di una compra e vendita d'immobili che si stipuli l'atto pubblico? Non è necessario menomamente.

Quando esiste la cosa, il prezzo, ed il consenso la vendita è valida, e nessuno potrebbe legalmente sostenere che sia nulla.

Ma la legge ha creduto nell'interesse generale che questo contratto, il quale porta dietro a sé delle conseguenze e la necessità di proteggere meglio i trapassi di proprietà, la legge, dico, ha creduto che debba essere accompagnato anche dall'esistenza di un atto scritto, onde le prove del contratto stesso non debbano esser poste in forse e non debbano costare delle questioni per potere essere accertate: e quindi ha detto che se questa formalità non è adempita, il contratto si debba ritenere per nullo.

Ma, ripeto, il contratto non è nullo perchè gli manchino i suoi elementi sostanziali; è nullo perchè la legge per disposizione sua particolare ha voluto che sia accompagnato dalla formalità di una scrittura pubblica, e gli ha comminata la pena di nullità se la scrittura non esiste.

Lo stesso avviene in fatto di società. Ma se la legge ha creduto nell'interesse generale, per ovviare le difficoltà che possono nascere nelle prove del contratto, di sottoporre certi contratti alla formalità dell'atto pubblico, sotto pena di nullità, perchè nell'interesse pubblico non potrà credere e stabilire essere necessario che i contratti di società vengano anche pubblicati, e che se non sono pubblicati si possano egualmente sottoporre alle pene di nullità? Come ha creduto necessario per la prova che il contratto sia fatto per atto pubblico, può benissimo ritenere, ed ha ragione di ritenere, che se l'atto non è pubblicato vi è un gravissimo danno per i terzi, e che quindi, se

non è evitato questo danno colla formalità della pubblicazione, essa può perfettamente comminare in ambo i casi la nullità.

Vi è anche di più; la pubblicazione non si può riguardare solamente per gli effetti che può produrre verso i terzi, ma si può dire che essa riguarda anche le relazioni speciali dei soci, e che, come nel comminare la nullità, per esempio, alla compra e vendita se non vi era l'atto scritto, la legge provvedeva all'interesse delle parti, perchè evitava loro i pericoli che nascevano dalla difficoltà di provare il contratto, anche nell'ordinare la pubblicazione del contratto di società provvede a qualche cosa che si riferisce ai contraenti.

Infatti la società, specialmente in accomandita ed anonima, è sorta dal diritto comune. La legge in primo luogo la riconosce come *ente collettivo*; La legge permette che alcuni dei soci abbiano responsabilità limitata, non corrano la responsabilità piena che correrebbero se facessero direttamente le operazioni che fanno col mezzo della società. Ora la legge, nell'atto in cui dà questa facoltà ai soci, mentre fa loro questa concessione, può benissimo prescrivere loro la condizione che essi facciano il loro contratto non solo per atto pubblico od in iscritto, nei congrui casi, ma anche che li pubblicino in tribunale per essere conosciuti dai terzi; e nel prescrivere queste forme può benissimo accompagnarle da una sanzione penale.

Queste ragioni hanno persuaso l'Ufficio Centrale della regolarità delle prescrizioni che andava a porre collo stabilire la nullità dell'atto quando non fosse pubblicato.

L'interesse poi di ordinare questa nullità nasceva, a senso dell'Ufficio Centrale, essenzialmente da questo: che se si ritiene veramente utile che il contratto sia pubblicato, bisogna circondare questa formalità da tale sanzione da poter assicurare che essa sia veramente adempiuta; e che il mezzo migliore perchè sia adempiuta è quello di dichiarare agli interessati che, se non l'adempiranno, il loro contratto sarà nullo.

Però tutto questo non è stato fatto incongruamente, perchè il Senato avrà rilevato dalla lettura degli articoli proposti, e che io mi permetto di rileggere, che essi contengono tutte le cautele e provvedono ai casi più interessanti

che possono accadere, e sui quali poteva essere chiamata l'attenzione del legislatore.

Infatti gli articoli cominciano a fare una distinzione assoluta degli effetti dell'omissione dell'atto pubblico, e della pubblicazione *nei rapporti tra i soci*, e dei medesimi effetti *nei rapporti con i terzi*. Con i primi articoli provvedesi, e lo dice esplicitamente, alle relazioni *tra soci*, ed è detto: « tra i soci la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge rende nulla la società. I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorso se la società avesse avuta vita legale. »

Dunque il progetto comincia a dichiarare che l'atto è nullo, che è nullo di fronte a tutti i soci; ed è giusta la prescrizione, perchè non vi è nessuno dei soci che sia immune di colpa in questa omissione. La legge prescrive agli amministratori che facciano la pubblicazione, la legge concede a qualunque socio, il quale sa che gli amministratori non l'hanno fatta, di andare al tribunale o farla esso in luogo degli amministratori che hanno omesso di adempiere a questa prescrizione. Quindi se la pubblicazione non esiste, non solamente gli amministratori, ma tutti i soci che avevano la facoltà di fare la pubblicazione sono in colpa per avere contravvenuto alla legge.

Per conseguenza quando colpisce di nullità l'atto, e pone i soci nella necessità di ritenere la società come inesistente, non fa che punire la colpa comune, e non colpisce piuttosto gli uni che gli altri fra i soci che vi hanno contribuito.

La disposizione si estende più in là. Poteva nascere un dubbio; per esempio, una società in accomandita vive per un anno, fa operazioni e non è pubblicata: uno dei soci o un terzo sostiene che la società è nulla; allora come si regolano gli effetti dei rapporti esistiti con i soci accomandatari i quali erano responsabili indefinitamente, e degli accomandanti i quali non erano responsabili, ove la società avesse avuto la sua vita legale, se non che per la loro quota? Come si regolano le quote-parti conferite nella società se sono disuguali? Come si

regolano questi diversi interessi per una società che la legge ha dichiarata nulla?

Per provvedere anche a questo viene la seconda parte di questo articolo che dice: « I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società; » e per prevedere i casi tutti dell'esistenza di alcuni che dovevano essere accomandatari ed altri accomandanti, soggiunge: « Indipendentemente dalle responsabilità personali che alcuno dei soci avrebbe incorso se la società avesse avuta vita legale. »

Dice dunque chiaramente che nei rapporti dei soci la responsabilità personale sparisce. Diventano tante persone che hanno messo in comune una somma; i lucri e le perdite li regola secondo l'interesse che avevano in questo cumulo che era stato amministrato in comune.

L'articolo provvede efficacemente al difetto di questa nullità *di fronte ai terzi* e dice: « di fronte ai terzi la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità, rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti coloro che avevano presa parte alla società. A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati, ma essi hanno facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. » Dunque quando avviene questo fatto che la società non sia pubblicata, la conseguenza legale è che i soci, i quali non si sono voluti prevalere di quelle disposizioni sull'adempimento delle quali la legge lor permetteva di limitare la loro responsabilità, ritornano tutti responsabili indefinitamente, e sono per conseguenza obbligati solidariamente a mantenere le obbligazioni che hanno contratte.

I terzi i quali hanno contrattato possono benissimo spendere questa solidarietà che è stata incorsa dai soci, per la colpa di non aver adempiute le forme prescritte dalla legge. Se però il contratto di società può loro giovare, essi lo invocano nella parte che loro giova, lo respingono nella parte che loro non giova. E questa seconda disposizione è tanto più equa in quanto che una volta dichiarata la nullità della società, poteva nascere una questione assai complicata; supposto, per esempio, una accomandita nella quale gli accomandatari

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

fossero poco solvibili, e gli accomandanti avessero portato un capitale molto rispettabile, si poteva dubitare se questo capitale costituisse o no un pegno delle contrattazioni che erano state fatte durante questa vita di fatto della società, perchè si poteva dire: siccome la società è nulla, il capitale che è stato versato non poteva essere affetto alle obbligazioni verso i terzi.

Ora, con questa disposizione si dà facoltà ai terzi di poter replicare: è verissimo che la società è nulla, ma siccome a me giova mantenerla ferma per gli effetti che i capitali versati sieno destinati all'adempimento degli impegni contratti, così io dichiaro di tenervi obbligati come se aveste avuto una vera società in accomandita, e che quelle somme debbano essere affette agli impegni che sono stati contratti verso di me.

Questa disposizione è tanto più applicabile nel caso di una società anonima, nella quale i versamenti che fossero stati fatti, sarebbero stati eseguiti dai possessori di obbligazioni al portatore, i quali avrebbero potuto scomparire, e i promotori avrebbero potuto sostenere che essi sono responsabili, ma che il capitale versato da questi terzi, dei quali non si conosce il nome, dovrebbe essere riservato per essere restituito a chi avesse riportate le cartelle. Ma, con queste disposizioni, siccome è in facoltà dei terzi di valersi di quelle parti del contratto che possono giovare loro, essi hanno diritto a che si mantenga la società come anonima agli effetti di potersi giovare dei versamenti per l'adempimento delle obbligazioni che sono state contratte nell'intervallo.

Ripeto, con queste prescrizioni mi pare che siasi salvata la legalità, anzi siasi giustificata la legalità delle disposizioni le quali obbligano il mantenimento di quelle forme che noi crediamo necessarie per dare vita all'ente collettivo, l'esenzione delle responsabilità che sono connaturali a queste diverse forme di società, e per garantire i terzi e dar loro modo di conoscere sotto quali forme si è costituita la società; si è trovato finalmente il modo per regolare anche il sistema da tenere dopo la pronunzia della nullità onde si liquidino gli interessi che hanno avuto vita, e si è su ciò disposto per modo da garantire i terzi onde il contratto che diviene nullo non possa pregiu-

dicare i diritti che avevano acquistati contro la società di fatto.

Spero adunque, che dopo queste spiegazioni il Senato voglia accogliere l'emendamento che è stato proposto dall'Ufficio Centrale. Quanto alla questione del notaro che è stata proposta dall'egregio Senatore Miraglia, essa costituisce subietto di un articolo successivo e quindi l'Ufficio Centrale farà le osservazioni relative, e terrà conto di quelle che sono state fatte dall'onorevole Senatore Miraglia, quando verrà in discussione cotesto articolo successivo.

Senatore MIRAGLIA. Se mi si permette farò osservare, che questi due nuovi articoli 21 e 22 ora formulati dall'Ufficio Centrale, sono una conseguenza della discussione fatta sull'art. 16. che richiede l'atto scritto per costituirsi una società; e poichè versiamo in questo momento nella disamina se l'atto scritto è richiesto a pena di nullità, ed anche a pena di nullità la pubblicazione di questo atto, mi pare che questa sia la sede opportuna di sottoporre al Senato i miei emendamenti.

Posto mente che per le cose che ho avuto l'onore di accennare, dovendo il Senato risolvere sul mio emendamento all'articolo 21 concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale quale emendamento consiste nella soppressione delle parole: *e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge*, nel caso il Senato accogliesse questo mio emendamento, ne seguirà come conseguenza necessaria, la votazione sull'altro mio emendamento all'art. 22 nonché la votazione sull'art. 22 aggiuntivo da me proposto.

Premessa questa dichiarazione, io non seguirò l'onorevole Senatore Corsi in tutte le sue dotte osservazioni intese a dimostrare che non si raggiungerebbe lo scopo di regolare i veri rapporti giuridici tra i soci ed i terzi, se non si pronunziasse la nullità anche tra i soci dell'atto costitutivo della società per la omessa pubblicazione.

Io mi sono spiegato abbastanza su questa controversia, e ripeto che quando le parti hanno convenuto in un atto, rimarrebbe offesa la morale se potessero a vicenda trastullarsi della convenzione per difetto di quella pubblicazione che certamente non è richiesta nel loro interesse. Del resto lascio alla saviezza del Se-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

nato di ponderare il voto che andrà ad emanare.

PRESIDENTE. Prego l'onorev. Senatore Miraglia di dirmi se intende insistere ancora sugli emendamenti che per la prima volta aveva mandati quando si discuteva sull'articolo 16, perchè l'emendamento che ha proposto all'art. 22 consiste nel sopprimere le parole: *del notaio che ha ricercato il contratto*, e nello aggiungere un capoverso.

Ma siccome non parla di nullità, così le domando se intende di ritirare gli emendamenti che aveva proposto al momento della discussione dell'articolo 16, che sono in questi termini:

« Le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità;

« Le società anonime e quelle in accomandita per azioni devono farsi per atto pubblico sotto pena di nullità;

« La nullità non può essere opposta ai terzi che hanno contrattato in buona fede con una società notoriamente esistente di fatto; ma essi se possono prevalere. »

Domando dunque se intende di insistere su questi emendamenti ovvero soltanto sopra l'aggiunta che ha proposto all'articolo 22 e sopra l'altra aggiunta di un articolo 22 *bis*? Altrimenti io non so come regolarli.

Senatore **MIRAGLIA.** Non essendomi forse bene spiegato aggiungerò poche altre parole. L'articolo 16 del progetto ministeriale è stato di già votato nella parte in cui è stabilito che il contratto di società dev'essere fatto con atto scritto; ond'è che rimane a risolvere se la scrittura e la sua pubblicazione sieno essenziali e richieste a pena di nullità.

E se l'onorevole Relatore ha fatto osservare, che la quistione sulla nullità del contratto per mancanza di atto scritto non può separarsi da quella della nullità per omessa pubblicazione, ora che siamo giunti alla discussione di questi due articoli 21 e 22, è tempo di pronunziarsi con due separate votazioni sulle quistioni medesime.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Fino a questo punto gli articoli concordati fra il

Ministero e l'Ufficio Centrale, non avevano incontrato forte opposizione. Solamente ora è sorta un'obiezione, svolta eloquentemente dall'onorevole Senatore Miraglia, il quale non vorrebbe che la sanzione della nullità investisse anche la mancanza di pubblicazione dell'atto sociale.

A questo proposito mi sia lecito ricordare quel che diceva l'onorevole Pescatore nella discussione generale. Egli riferiva alcune parole del dottissimo Relatore della legge sulle società commerciali del Belgio, le quali suonano nel modo seguente:

« Le società commerciali costituiscono una specie di stato finanziario nello Stato; ai gravi inconvenienti che potrebbero nascere per cause molteplici dalle società stesse, può ripararsi soltanto mediante il governo per mezzo dei governanti, in un regime di larghissima pubblicità. »

Ora, la pubblicità degli atti costitutivi delle società è uno dei punti fondamentali di questa legge; e nessuna sanzione, la quale assicuri l'osservanza dell'obbligo della pubblicità, può parere soverchia.

Rispetto al fondamento legale di questa sanzione, ha parlato egregiamente l'onorevole Senatore Corsi, a nome dell'Ufficio Centrale; nè io su quest'argomento voglio intrattenere più lungamente il Senato.

Solamente il Senato mi permetta ricordare, come nella legislazione del 1865 che si vuole abrogare, benchè non sia scritta espressamente la sanzione della nullità per gli atti costitutivi non pubblicati, tuttavia son contenute disposizioni che fino ad un certo punto vi suppliscono. Così per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si può avvertire che il Codice attuale dispone non potersi opporre ai terzi l'atto non pubblicato; si ha quindi un caso di nullità relativa; rispetto alla società con azioni, la mancanza di pubblicazione era veramente impossibile.

Difatto, o si tratti dell'atto costitutivo della società per azioni, o si tratti di atti posteriori, di quegli atti i quali hanno la virtù di modificare l'atto costitutivo, tutti questi atti devono essere sottoposti alla formalità dell'autorizzazione sovrana. E siccome il Decreto Reale deve essere pubblicato per cura del Governo, così il legislatore, sebbene avesse prescritto altre pub-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

blicazioni, non poteva supporre il caso che la pubblicità mancasse interamente. Siccome poi gli atti successivi che modificano gli statuti della società, debbono essere preceduti da solenni pubblicazioni, prima che possano essere approvati per Decreto Reale, non può cadere dubbio che a questi manchi una pubblicità, anche maggiore che per lo stesso atto costitutivo.

Ma oggi che l'intervento del Governo si vuole abolire; oggi che la pubblicità degli atti costitutivi non è più dipendente dalla emanazione del Decreto Reale, sembra più necessario che mai rafforzare l'obbligo della pubblicità, assicurandone in modo efficace l'esecuzione.

Ora nessuna sanzione riuscirà più valida della nullità. E io che credeva necessaria e legittima un'analogha sanzione per una legge la quale non ebbe nell'altro ramo del Parlamento buona fortuna; io che credeva essa fosse vantaggiosissima negli interessi dello Stato, la reputo pure assai opportuna in quest'occasione; e son grato all'Ufficio Centrale che, definendo meglio in questa parte il progetto ministeriale, lo ha reso migliore.

L'onorevole Senatore Miraglia ha di già ammesso che la sanzione della nullità per la mancanza delle pubblicazioni degli atti costitutivi è scritta nella legislazione di Francia del 1867; ma io credo di poter affermare che questa sanzione esiste anche in Inghilterra, il paese che ha la legislazione più informata a principi di libertà, quello in cui la vita economica si svolge con maggior vigore.

Certo la legge inglese non dichiara espressamente che l'atto non pubblicato sia nullo; queste proclamazioni di principi non sono accolte con favore dal legislatore britannico: ma nella legge inglese sulle società è detto, che la società di responsabilità limitata non esiste se non dopo che siano stati presentati gli atti costitutivi in debita forma all'ufficio di registrazione, per mezzo del quale l'atto deve ricevere pubblicità.

Quindi la sanzione di nullità per difetto di pubblicazione che raccomando sia ammessa in questa legge, corrisponderebbe virtualmente al sistema che già vige in Italia, avrebbe riscontro preciso nella legislazione francese, e corrisponderebbe anche alla sanzione pratica e di fatto che è nella legge inglese.

E non occorre aggiungere che questa pubblicità è veramente desiderabile; perchè non si potrebbe prudentemente consentire, che i terzi possano contrarre con società illegalmente costituite, ignorando il carattere che hanno e la responsabilità che ne consegue.

E quando la legge ha detto che per l'esistenza di una società è necessario che l'atto costitutivo sia pubblicato, è evidente che dalla pubblicità di esso dipende l'esistenza della società stessa, e la validità dell'atto che volle darle vita.

Per queste considerazioni io aderisco molto volentieri alla proposta dell'Ufficio Centrale, e prego il Senato di volerla approvare.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io mi trovo nel campo ministeriale, ed il Ministro nel campo dell'opposizione. Non solo il Ministro mi ha abbandonato, ma ha preso posto tra i valorosi membri dell'Ufficio Centrale. Nel progetto ministeriale non è sancita la pena di nullità per difetto di pubblicazione dell'atto costitutivo di società, ed io sono propugnatore di questo sistema; ma l'onorevole Ministro avendo confutato le mie ragioni ha ora mutato parere.

Veggio bene che il Senato è stanco della lunga discussione, ma mi permetto di replicare in poche parole all'onorevole Ministro.

Mi citate l'esempio della Francia, e dimenticate che nel Belgio dopo altri sette anni di profondi studi prevalse la teorica che io ho l'onore di propugnare. Non sono io servile imitatore delle leggi straniere, ed in Roma posso ricordare il fiero pensiero di Giovenale, che *librum si malus est, neque laudare aut poscere*; ma mi onoro altamente di apprezzare quelle leggi straniere che corrispondono agli attuali nostri bisogni, e che sono il frutto di lunghi studi e di una esperienza incontrastabile. E giacchè siamo a parlare di leggi straniere, desidererei che non si dimenticasse che in Germania non è neanche richiesto, sotto pena di nullità, l'atto scritto; e come poi potete portare a tanto rigore la formalità della pubblicazione sino al punto da dichiarare nullo tra i soci il contratto di società? Le catastrofi commerciali hanno ben a ragione consigliato il governo ad adottare savi provvedimenti per evitare che i furfanti carpissero danaro ai terzi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

L'onorevole Senatore Astengo ha poi accennato al pericolo che può venire dalla facoltà che noi diamo ai terzi di prevalersi degli atti non pubblicati, e teme le collusioni che possono derivarne. Poiché peraltro noi abbiamo limitato la facoltà a prevalersi degli atti non pubblicati, si ha nell'atto per sè stesso un riscontro, che permetterà di porre in essere i diritti veri e distinguerli dai fittizi.

Ad ogni modo, adottisi qualunque sistema, pericoli ne avremo sempre.

Adottando il sistema più rigido, ci pare che esso contemporaneamente sia il più sincero.

Nemmeno esso di certo preserverà dalle frodi; ma con prescrizioni severe, attese le conseguenze gravi che dal non osservarle ne derivano, metterà più in sull'avviso chi contrae con una società di fatto, e gli stessi soci fra di loro perchè ben si accertino, che le disposizioni di legge siensi adempiute.

L'onorevole Senatore Miraglia ha nel suo discorso in qualche modo anticipato la questione del notaio.

È meglio che la questione che ora ci occupa venga dinanzi al Senato senza complicazione di altre.

Proporrei perciò che l'onorevole Senatore Miraglia non insistesse nel suo emendamento, poichè, essendo complesso, anche la votazione sarebbe ambigua.

Ora non trattasi di vedere chi debba riscontrare se le disposizioni di legge siansi adempiute, il notaio, cioè, o il tribunale.

Trattasi di deliberare se importi nullità, la sola mancanza dell'atto costitutivo, o anche quella delle pubblicazioni.

Potrebbe quindi deliberare, prima, sulla clausola dell'articolo, concernente la nullità per mancanza di pubblicazione.

Ammissa o non approvata la detta clausola dal Senato, si potrà poi votare il rimanente dell'articolo, con essa o senza di essa, a seconda delle deliberazioni che saranno prese.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Astengo.

Senatore ASTENGO. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha fatto un'osservazione la quale consiglia appunto la cancellazione delle ultime parole del secondo nuovo articolo di detto Ufficio. Quindi l'onorevole Relatore è ve-

nuto in appoggio di quanto ho avuto l'onore di dichiarare al Senato.

Ha osservato infatti l'onorevole Relatore che coloro i quali contrattano con una società illegalmente costituita, non possono allegare la buona fede, non potendo ignorare che mancano le forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità. Io sono perfettamente d'accordo con lui su questo punto.

Ma, ciò ritenuto, come mai l'Ufficio Centrale vorrebbe autorizzare questi terzi che hanno contrattato con una società non esistente legalmente, a valersi del contratto di società allegando la loro buona fede? Costoro, come diceva l'onorevole Relatore, dovevano sapere che la società non esiste, e non è perciò legalmente possibile adottare in loro favore la disposizione dell'ultima parte del secondo articolo dell'Ufficio Centrale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'onorevole Senatore Astengo propone una questione che fin'ora parmi che l'Ufficio Centrale non abbia risolta.

Io prego l'Ufficio Centrale di porgere attento orecchio a queste mie poche parole.

I terzi, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, a fronte di una società nulla in modo assoluto per mancanza di forme e per mancanza di costituzione, hanno la scelta tra il rigettare la società e il dichiarare che se ne prevalgono nelle parti che loro tornano giovevoli.

Finchè i terzi che contrattarono colla società non si prevalgono della società come se esistesse, i danni dei soci colpevoli di aver mancato alle forme non sono da considerarsi.

È un favore che la legge fa ai terzi, è una punizione severa che la legge infligge ai soci. Ma badate. Può sorgere un conflitto fra terzi e terzi. Se la società fallisce, se non ha un patrimonio sufficiente per soddisfare i creditori sociali, oppure se i creditori sociali esauriscono tutto il patrimonio della società, ecco che altri terzi sorgono (noti bene l'Ufficio Centrale), e questi terzi sono i creditori dei singoli soci, e si oppongono ai primi dicendo: noi siamo terzi come voi altri. La società doveva essere pubblicata per tutti i terzi e quindi anche nell'interesse nostro. Ora, noi ignoriamo legalmente che ci fosse questa società; e quindi tutte que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

ste sostanze che voi creditori sociali pretendete di rivendicare a vostro esclusivo profitto, come appartenenti ad un ente collettivo distinto dalle persone dei soci, non appartengono punto all'ente collettivo, appartengono ai singoli soci, e noi creditori loro non abbiamo mai conosciuto altro che le persone dei soci. Come si fa allora, io domando, a risolvere questo conflitto? Bisogna che l'Ufficio Centrale si spieghi.

Se, mi si permette, io stesso proporrò la soluzione della difficoltà.

È d'uopo, secondo me, in fine dell'articolo aggiungere, che i terzi che contrattarono colla società hanno diritto di prevalersi della società e delle conseguenze che derivano dalla sua esistenza; ma soltanto rispetto ai soci, e non rispetto ai creditori dei soci.

Così possono sussistere gli articoli dell'Ufficio Centrale. Ma non potrà pretendere l'Ufficio Centrale che la società esista per certi terzi od esista a danno di altri terzi: questo mi pare impossibile.

Emendi dunque l'Ufficio Centrale le sue proposte in questi termini, e basterà che aggiunga queste parole: *possono prevalersi dirimpetto alle sole persone dei soci*. E se si volesse aggiungere, che non possono prevalersi a danno dei creditori dei singoli soci, sarebbe meglio ancora.

Mi permetta l'Ufficio Centrale d'indirizzare a lui un'altra domanda a schiarimento delle sue proposte, le quali nella parte che vado ad accennare mi lasciano molto dubbio.

Si tratta di una società nulla in modo assoluto per mancanza di forme e per conseguenza di pubblicazione, ma che fu esercitata per molti anni. Nascono interessi da liquidare tra i soci. Ora, come si liquidano per il tempo passato codesti interessi?

Questi interessi sono liquidati, dice l'articolo, secondo la parte d'interesse che i soci vi avevano. Sono queste la parole che mi riescono molto ambigue.

Vi ha una società. Diversi soci hanno conferito la loro quota secondo che furono d'accordo; ma, oltre la quota, furono considerati l'industria, il credito ed altri elementi che ciascuno dei soci conferiva nella società; e quindi si fecero dei patti particolari per cui, per esempio, a chi conferì il fondo minore fu sta-

bililita una parte maggiore nei benefici, con una parte corrispondente nelle perdite. Sono mille le forme di questi patti. Il Codice civile stabilisce, in generale, che il socio il quale conferisce la sola industria, si pareggia a quello dei soci che ha conferito il minor capitale; ma s'intende bene che, nelle singole società, le voci possono essere invertite, avuto riguardo al valore particolare dell'industria di un socio, e che si può pattuire che il socio di pura industria abbia negli utili la parte maggiore.

Dunque altra è la base dei patti speciali, altre son le norme che si vogliono prendere sulla base generale dell'interesse che i soci hanno nella società.

Io desidero che l'Ufficio Centrale, occorrendo, emendi o chiarisca se gli interessi emergenti da fatti passati, se, in altri termini, la divisione degli utili e delle perdite per il tempo passato si debba fare secondo i patti della società come se fossero validi anche tra i soci siccome quelli che furono convalidati dalla loro esecuzione. Dica l'Ufficio, se anche a fronte di una società formalmente costituita con una scrittura, oppure confessata negli atti, il giudice debba abbandonare le basi stabilite con patti speciali e debba invece attenersi ad un'altra base, valutare egli la parte d'interesse che come socio abbia preso, abbandonarsi al suo criterio, più o meno arbitrario, per ripartire gli utili e le perdite non secondo che i soci avevano stabilito, ma secondo altre norme.

Non ha bisogno l'onorevole Ufficio Centrale ed in specie l'onorevole Senatore Tommaso Corsi che io dica che la giurisprudenza per i fatti passati inclina a decidere, a ritenere che i patti si abbiano ad avere per validi; domando io: il giudice debbe abbandonare una norma convenuta fra i soci e ricorrere ad altra base? Quale base più giusta, più equa per liquidare gli interessi passati che quella che risulta convenuta fra i soci?

Domanderei anche per questo punto una spiegazione che indichi per lo meno chiaramente il pensiero dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accogliendo la prima osservazione del-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

l'onorevole Pescatore, dichiarerà esplicitamente nel testo della legge, che degli atti non pubblicati hanno i terzi la facoltà di prevalersi, ma di fronte ai soci.

Quanto all'altra domanda ch'egli ci move, pensiamo che non si possa riferirsi a patti di una convenzione che per noi non esiste.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io propongo che questi articoli siano rimandati all'Ufficio Centrale perchè l'ora è di già tarda, e perchè si sono manifestate tali differenze d'opinioni che possono produrre degli emendamenti che, quando venissero adottati, potrebbero non concordare in tutte le loro parti col progetto di legge.

A me sembra, per esempio, che l'Ufficio Centrale faccia troppo buon mercato della nullità.

L'onorevole Corsi diceva: come voi imponete la nullità per la mancanza dell'atto pubblico, così egualmente potete imporla per la mancanza delle pubblicazioni. Essendo vero e conforme ai savî dettami del diritto che, come l'onorevole Corsi diceva, il contratto consista nel consenso dei contraenti, egli è pur vero che la legge non ha altro mezzo di constatare questo consenso dei contraenti irrefragabilmente che per mezzo di quest'atto solenne; quindi quando essa esige l'atto pubblico non si può dire nè che tolga nè che aggiunga nulla di suo alla natura propria del contratto. L'atto pubblico è il solo mezzo certo, indiscutibile che ha la legge per constatare il consenso dei contraenti; quindi non vi ha nulla di strano che, perchè la legge riconosca esistente un contratto, richieda quanto è necessario per attestare la verità di questo consenso.

Ma, quando si tratta delle formalità esteriori, che non fanno parte integrale dell'atto stesso del contratto, la questione cambia d'aspetto. Io per mia parte ho tanto rispetto per la inviolabilità dei contratti e per il valore del consenso, che per conto mio non potrei certamente accettare che la sola mancanza delle pubblicazioni potesse costituire nullità, quantunque dalla mancanza di questa sanzione possano derivare delle difficoltà che devono superarsi con altri mezzi che non offendano i criteri fondamentali del diritto. Io potrei comprendere questa disposizione fino ad un certo punto nelle società per azioni e in quelle società dove la limitazione della

responsabilità, essendo un favore accordato dalla legge, può questa in certo modo ricambiarlo con speciali doveri. Non dico che anche in questi la giustizia mi appaia evidente, ma essa non mi si oppone con la stessa evidenza; ma con quelle società che non sono limitate e che non hanno natura eccezionale, veramente non saprei capire come si possa, per mancanza di una formalità, costituire nullità.

Ora, siccome se s'inducesse quest'importante modificazione nell'articolo, vale a dire se si togliesse la nullità per mancata pubblicazione, sarebbe necessario di armonizzare altrimenti queste disposizioni, io proporrei che si rimettessero questi articoli alla Commissione perchè ritornassero avanti al Senato disposti in modo che si potessero senza lungaggine o danno votare dai singoli Senatori. Secondo i vari intendimenti dei vari proponenti.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione il rinvio di questi articoli?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale devo pregare il Senato di volersi pronunciare sopra i due articoli, e spero di addurre ragioni le quali appaghino anche l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Il Senatore Vitelleschi pensa che se attualmente si viene ai voti sugli effetti da attribuirsi alla mancanza della pubblicazione e il Senato non adottasse la nullità per mancanza di essa riferendola soltanto alla mancanza dell'atto costitutivo, ne venga tale un'alterazione nell'economia della legge, che questi stessi articoli andrebbero modificati.

Ma poniamo per un momento che il Senato non adotti la nullità per mancanza di pubblicazione. Gli articoli intanto starebbero pur sempre quanto alla nullità per mancanza dell'atto costitutivo.

Certo converrà poi introdurre qualche altra disposizione da sostituire alla nullità che non si fosse ammessa per mancanza di pubblicazione, ma ne avremo tutto l'agio, e non ci sarebbe d'altronde possibile il farlo, se il Senato non siasi prima pronunciato.

In ogni sistema inconvenienti ci sono.

L'Ufficio Centrale pensa che il suo sia ancora quello che ne offre meno, e dispera di presentarne uno migliore.

Ad ogni modo adottarne uno è pur d'uopo: e ciascuno d'altronde dalla discussione può

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

aversi formato un'opinione, se giovi. si o no attribuire la nullità alla mancanza di pubblicazione.

Adottato una volta un sistema, l'Ufficio Centrale potrà coordinarvi le altre disposizioni della legge; senza di ciò, come potrebbe farlo?

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Quella formola legislativa che l'Ufficio Centrale dichiara di non saper trovare, io la propongo con un emendamento che depongo al banco della Presidenza e che attesa l'ora tarda mi riservo di svolgere domani.

Essa sarebbe così concepita:

« Se la società in nome collettivo o in accomandita semplice non fu costituita per atto scritto o non furono osservate le forme della sua pubblicazione, ciascuno dei soci ha la facoltà di domandarne lo scoglimento, il quale sarà operativo dal giorno della domanda.

» La mancanza dell'atto scritto e della sua pubblicazione non può essere dai soci opposta ai terzi che hanno contrattato con una società di fatto notoriamente esistente.

» Le società in accomandita per azioni e le società anonime sono nulle se non furono costituite per atto pubblico e non si sieno adempiute le disposizioni per la loro pubblicazione.

» Per le operazioni che fossero fatte in nome di queste società sono responsabili solidaria-

mente tutte le persone che vi hanno preso parte. »

Questo emendamento presenta un sistema che si diparte interamente da quello dell'Ufficio Centrale, ma che io credo dover essere al medesimo preferito. Mi riservo di dirne le ragioni.

PRESIDENTE. Essendo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cabella il più ampio di tutti deve quindi avere la priorità nella discussione.

L'ora però essendo tarda, la seduta è rimandata a domani.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io proporrei che si facessero stampare tutti gli emendamenti proposti, cioè tanto i due nuovi articoli che propone l'Ufficio Centrale quanto gli emendamenti proposti dai Senatori Miraglia e Cabella.

PRESIDENTE. Domani, prima della seduta saranno distribuiti ai signori Senatori gli emendamenti stampati proposti dagli onorevoli Miraglia e Cabella, ed i nuovi articoli proposti dall'Ufficio Centrale.

L'ordine del giorno della tornata di domani, che si terrà alle ore 2, porterà il seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

La seduta è sciolta (ore 6).